



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

CCIR N. 1/2024

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE (CCIR) CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

L'anno 2024 il giorno 12 luglio, in modalità telematica mediante piattaforma *Teams*, in sede di contrattazione decentrata

TRA

la delegazione di parte pubblica composta da:

Direttore Generale	Daniela BELTRAME
Dirigente Ufficio II	Igor GIACOMINI
Dirigente Ufficio III	Valeria ANTEZZA

E

la delegazione di parte sindacale composta da:

FLC-CGIL
CISL Scuola
SNALS/CONFSAI
Fed. GILDA/UNAMS
ANIEF

è raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2024/2025.

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, relativo al periodo 2019-2021, con particolare riferimento all'art. 30 il quale individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

Vista l'O.M. n. 30 del 23 febbraio 2024 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/25;

Vista l'O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2024/2025;

Visto il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto l'8 luglio 2020, di seguito "CCNI";

Vista l'ipotesi di intesa sottoscritta in data 27 giugno 2024 dall'Amministrazione e dalle OO.SS., che proroga per l'a.s. 2024/25 le disposizioni del CCNI vigente per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, fatte salve le precisazioni in essa contenute;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

Vista la nota prot. AOODGPER n. 101933 del 4 luglio 2024, contenente indicazioni per la presentazione delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/25;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I – UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE E ATA

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto, ad integrazione del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 e dell'ipotesi di intesa sottoscritta in data 27 giugno 2024, ai quali si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente atto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello provinciale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, nonché le modalità di effettuazione delle citate operazioni.
2. Il presente CCIR, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 del CCNI e dell'ipotesi di intesa sottoscritta in data 27 giugno 2024, si applica al personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui agli art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021, all'art. 59, comma 9-bis del D.L. n. 73/2021, all'art. 5-ter del D.L. n. 228/2021 e all'art. 5, commi 5 e 6, del D.L. n. 44/2023, e ha validità per l'anno scolastico 2024/2025.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ

1. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del CCNI, i docenti titolari di cattedra orario esterna possono – entro i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria fissati a livello nazionale – chiedere all'Ufficio Ambito Territoriale la modifica della scuola o delle scuole di completamento della cattedra orario esterna per i previsti motivi di viciniorietà giustificati nella medesima istanza, purché sia assicurato il completamento dell'orario di cattedra.
2. I Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia, nonché i posti di sostegno compresi quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. I posti dei docenti utilizzati presso gli Uffici dell'USR FVG ai sensi dell'art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 non rientrano fra le disponibilità di cui al presente comma in quanto autorizzati a valere sui posti di potenziamento.
4. Le disponibilità sopravvenute alla pubblicazione dei movimenti non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
5. Per il quadro delle disponibilità relativo al personale ATA si fa rinvio all'art. 12 del CCNI.

ART. 3 - INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

1. Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono di norma confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente (all'art. 2, comma 11, del CCNI).
2. Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovano nella scuola di servizio, rispetto all'organico di diritto, una riduzione delle ore d'insegnamento fino a un quinto dell'orario d'obbligo, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni (art. 2, comma 7, del CCNI).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

ART. 4 - DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI E CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

1. Le categorie dei docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell'art. 2 del CCNI.
2. Alle categorie di docenti di cui all'art. 1 si aggiungono, ai sensi dell'ipotesi di intesa sottoscritta il 27 giugno 2024, le seguenti: docenti assunti con contratto a tempo determinato di cui agli art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021, all'art. 59, comma 9-bis del D.L. n. 73/2021, all'art. 5-ter del D.L. n. 228/2021, e all'art. 5, commi 5 e 6, del D.L. n. 44/2023, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - siano stati dichiarati in soprannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo;
 - al termine delle operazioni di mobilità non trovano una sede di assegnazione libera nella provincia e sono assegnati alla dotazione organica provinciale per l'a.s. 2024/25.
3. Si rinvia a quanto disposto negli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 6-ter del CCNI.
4. Le categorie del personale ATA destinatarie dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell'art. 11 del CCNI.
5. Può accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica di titolarità per l'a.s. 2024/2025, anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all'art. 58, comma 5 ss., del D.L. n. 69/2013, nonché in esito alle procedure di cui all'art. 1, commi 619 e 622, della L. n. 205/2017, che, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate al CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA del 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio. Detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell'allegato E del CCNI del 18 maggio 2022.

ART. 5 - UTILIZZO DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

1. Gli ITP potranno essere utilizzati anche sui posti disponibili degli Uffici Tecnici negli istituti professionali e tecnici autorizzati in Organico di Diritto dal Direttore Generale.
2. Gli ITP dopo la copertura di tutti i posti disponibili anche su classi di concorso affini o nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e tipo, possono essere utilizzati, come attività residuale, per lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi di alunni finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di primo grado e negli istituti comprensivi e comunque, in via residuale, per le attività di cui all'art. 2, comma 9, del CCNI.
3. Qualora vengano utilizzati nelle classi di concorso appartenenti alla tabella A, sempreché in possesso dei titoli di studio, verrà attribuito il maggior trattamento economico.
4. Gli ITP, terminati i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29 ottobre 2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7 novembre 2014, potranno essere utilizzati su posti disponibili di sostegno.

ART. 6 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

1. L'Ufficio Scolastico Regionale determina l'adeguamento dell'organico di diritto di sostegno alla situazione di fatto in tempo utile e ne dà immediata comunicazione alle scuole previa informativa sindacale.

ART. 7 - UTILIZZAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO

1. La copertura dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado avviene con precedenza per i docenti specializzati come previsto dall'art. 9, comma 2, del CCNI.
2. Le utilizzazioni sui posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare (art. 5 comma 9 del CCNI).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

3. I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento ad altra scuola dell'alunno affidato ai docenti medesimi per l'intero orario (posto rapporto 1 a 1) possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno scolastico.

ART. 8 - PRECEDENZA DOCENTI NEI CPIA (EX CTP) - SCUOLE CARCERARIE

1. Ai fini della conferma nelle predette scuole il servizio deve essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.
2. È assicurata la priorità nell'utilizzo, a prescindere dal punteggio, al personale docente che ha già prestato servizio, per almeno un anno, rispettivamente presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie. In caso di concorrenza di più aspiranti prevarrà il numero di anni di servizio prestati presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie.
3. I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti interi presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti dal DPR n. 263/2012.

ART. 9 - SEQUENZA OPERATIVA

1. In conformità a quanto stabilito dal CCNI, tutte le operazioni a domanda precedono quelle eventuali d'ufficio.
2. L'ordine di effettuazione delle operazioni è quello del CCNI e relativi allegati.
3. Nell'ambito di ciascuna fase di utilizzazione sono rispettate le precedenze di cui agli artt. 8 e 18 del CCNI.
4. L'impiego sul posto di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati o che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera c, del CCNI dd. 13.05.2015.

ART. 10 - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, per il personale docente ed educativo e dell'art. 17, comma 9, per il personale ATA del CCNI, a conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi, entrambi docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria.
2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
3. Parimenti si procede in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ovvero di personale ATA ed educativo a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.
4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale è disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa istituzione scolastica.
5. Lo scambio di posto tra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il 31 agosto 2024.
6. Le eventuali domande devono pervenire all'Ufficio Ambito Territoriale di destinazione e, per conoscenza, all'Ufficio Ambito Territoriale di appartenenza, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 11 - PRECEDENZE NELLE UTILIZZAZIONI

1. Per quanto riguarda il riconoscimento delle precedenze nelle operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e Ata per l'anno scolastico 2024/2025 si applica quanto previsto in materia dal CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020.
2. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, recante modifiche all'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. "uno dei fratelli o delle sorelle", art. 8, comma 1, punto IV, lett. g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. g; "solo figlio/figlia", art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. i; "unico parente o affine entro il secondo grado", art. 8, comma 1, punto IV, lett. n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI 8 luglio 2020 nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art. 8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e all'art. 18, comma 1, punto IV, lett. h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

CAPO II – CONCLUSIONI

1. Per quanto non previsto o difforme dalla presente ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale si rinvia al testo del CCNI sottoscritto l'8 luglio 2020 e dell'ipotesi di intesa sottoscritta il 27 giugno 2024.
2. A norma dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 si dichiara che la presente ipotesi non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Generale Regionale.
3. Ai sensi del comma 10 dell'art 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/18 sottoscritto il 19 aprile 2018, le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CIR che producano effetti sulle materie disciplinate dal CIR stesso.

Per la parte pubblica:

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Beltrame

IL DIRIGENTE UFFICIO II

Igor Giacomini

IL DIRIGENTE UFFICIO III

Valeria Antezza

Per le OO.SS. Regionali

CISL Scuola

FED. GILDA-UNAMS

FLC-CGIL

SNALS / CONFSAL

ANIEF